

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo - Italia

AVV. GIAMPIERO PINO
Revisore Contabile
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO
Socio Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it
pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO
Member of UIA - International Association of Lawyers
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it
pec: niccolopino@puntopec.it

DOTT.SSA MANUELA MANGANARO
e-mail: manuela.manganaro@studiolegalepino.it

DOTT. LUCA TESTA
e-mail: luca.testa@studiolegalepino.it

Arezzo, 24/04/2020

Ai signori clienti
Ai Signori Professionisti
LORO SEDI

OGGETTO: CIRCOLARE REG. TOSCANA N. 40 DEL 23/04 PER LE MISURE ANTICONTAGIO NEI CANTIERI EDILI

La Regione ha emanato oggi l'ennesima circolare, questa volta per i cantieri edili, di cui non si avvertiva proprio il bisogno, visto che nel settore erano già stati emanati il Protocollo condiviso fra il Ministero Infrastrutture e Trasporti e ANAS S.p.A., RFI, ANCE, e le organizzazioni sindacali del 19/3 e il Protocollo sottoscritto dalle parti sociali il 24/03 successivo che, recependo il primo aveva fatto alcune precisazioni per meglio specificare le procedure da adottare nei cantieri edili.

Sulla base di detto ultimo protocollo la Commissione Paritetica nazionale per la prevenzione degli infortuni e l'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro ha approntato la check list che alleghiamo alla presente circolare in quanto costituisce un utile strumento, sia per le imprese, che per la committenza, che infine per i professionisti, per attuare, da un lato, le misure specifiche dettate per i cantieri edili e verificare, dall'altro lato, detta attuazione.

Quanto all'ordinanza della Regione Toscana ed al relativo allegato che contiene le disposizioni specifiche, basterà dire che essa si differenzia dai documenti più sopra citati in primo luogo per la misura del distanziamento sociale che, come già noto, in Toscana è di metri 1,80.

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Proseguendo:

- I cantieri che non hanno sospeso l'attività devono adeguarsi alle disposizioni dell'ordinanza entro il 29/04, gli altri dovranno attuarle all'atto della riapertura;
- Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), dovrà integrare il Piano di Sicurezza e assicurarsi che vengano integrati gli eventuali POS con le norme anti contagio;
- Il Direttore dei Lavori con il CSE ed il Responsabile della Sicurezza dovrà poi verificare la necessità/opportunità di adeguare il Cronoprogramma ed il PSC al fine di ridurre il rischio di contagio;
- Il CSE, ancora, deve provvedere a valutare l'eventuale adeguamento dei costi della sicurezza, nonché l'eventuale spostamento dei tempi di esecuzione dei lavori e dei termini di consegna.

In proposito a tale ultimo punto è opportuno segnalare che nel Protocollo sottoscritto dalle Parti sociali il 24/03, a proposito della proroga dei termini di ultimazione dei lavori, richiama espressamente l'art. 91 del Decreto Cura Italia per indicare in via esemplificativa i casi in cui la sospensione dei lavori, quindi, la proroga dei termini per l'ultimazione degli stessi, non può essere addebitata alla responsabilità dell'appaltatore.

Si rammenta che ai sensi del citato art.91 del D.L. n.18/2020 il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid – 19 : «è sempre valutata ai fini della esclusione, ai sensi e per gli effetti degli art.1218 e 1223 C.C., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti». Il Protocollo tipizza, appunto, cinque ipotesi di esclusione di responsabilità, la ricorrenza delle quali deve essere attestata dal C.S.E.

Da ultimo una precisazione necessaria quanto dolorosa: poiché il più delle volte non sarà possibile garantire il distanziamento sociale, è ovvio che i lavoratori dovranno essere dotati di

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

mascherine che il datore di lavoro dovrà procurare a sua cura e spese. E' noto altresì che in commercio è quasi impossibile trovare in quantità sufficienti mascherine FFP2 e FFP3, ma è difficile procurarsi anche le mascherine chirurgiche, idonee ad essere qualificate come DPI fino alla fine dell'emergenza e per le caratteristiche delle quali rimandiamo alla nostra circolare del 22/04/2020.

In tal caso all'impresa non resta che sospendere i lavori ed utilizzare la Cassa Integrazione, fino a che non avrà reperito le dette mascherine. Tale sospensione, in difetto di adozione, dovrà essere imposta da tutti i professionisti coinvolti, quale che sia la loro funzione. Ciò ad evitare possibili responsabilità anche penali.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario.

Cordiali saluti.

(Avv. G. Pino)

(Avv. E. Lepri)

(Avv. N. Pitto)